

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \*Regolamento (CEE) n. 3042/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi . . . . . 1
- \*Regolamento (CEE) n. 3043/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che proroga il dazio antidumping provvisorio sugli ingranditori fotografici originari della Polonia e dell'URSS . . . . . 3
- \*Regolamento (CEE) n. 3044/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che proroga il dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America . . . . . 4
- \*Regolamento (CEE) n. 3045/82 del Consiglio, del 15 novembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 3046/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 3047/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 3048/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 3049/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . 12
- \*Regolamento (CEE) n. 3050/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 14

Regolamento (CEE) n. 3051/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento . . . . .	17
Regolamento (CEE) n. 3052/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 3053/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2769/82 . . . . .	23
Regolamento (CEE) n. 3054/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 3055/82 della Commissione, del 16 novembre 1982, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81 . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 3056/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 3057/82 della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

82/762/CEE :

*Decisione della Commissione, del 25 ottobre 1982, che modifica la decisione 82/251/CEE, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica democratica tedesca . . . . .	35
---	----

82/763/CEE :

*Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1982, recante approvazione del programma quadro concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio . . . . .	36
---	----

82/764/CEE :

*Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1982, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1982, nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio . . . . .	37
--	----

82/765/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1508/82 . . . . .	40
---	----

82/766/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1509/82 . . . . .	41
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/82 DEL CONSIGLIO**

**del 15 novembre 1982**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/82 (<sup>4</sup>), prevede determinate condizioni per l'ammissione nella Comunità di taluni formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune; che quest'ultima modifica si è resa necessaria a seguito degli accordi bilaterali conclusi nell'ambito del GATT; che, per quanto concerne l'accordo con la Finlandia, è opportuno definire con maggiore precisione la portata degli impegni assunti circa il contingente del formaggio « Finlandia »;

considerando che l'accordo tra Canada e Comunità su taluni formaggi (<sup>5</sup>) è stato riesaminato; che, in seguito a tale riesame, occorre reintrodurre a decorrere dal 1°

gennaio 1983 il contingente tariffario di 2 750 tonnellate per il formaggio Cheddar originario del Canada; che occorre perciò modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79;

considerando che è stato concluso un accordo temporaneo di disciplina concordata tra la Norvegia e la Comunità economica europea sugli scambi reciproci di formaggi, il quale deve entrare in vigore il 1° gennaio 1983; che a norma di tale accordo i quantitativi di formaggio Jarlsberg che possono essere importati nella Comunità, come pure il prelievo applicabile a questo prodotto, sono limitati per tre anni; che l'articolo 11, paragrafo 2, e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 devono essere pertanto completati;

considerando che nelle designazioni delle merci di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 è compresa solamente una parte dei prodotti classificati nelle sottovoci della tariffa doganale comune che vi figurano; che è quindi opportuno modificare tale allegato aggiungendo il termine « ex » davanti a ciascuna sottovoce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1. all'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

(<sup>1</sup>) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(<sup>2</sup>) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 141.

« 2. Il prelievo per 100 chilogrammi dei prodotti di cui alle lettere n) e r) dell'allegato II è pari a 55 ECU se si constata che i prodotti corrispondono alla relativa designazione. » ;

2. nell'allegato II, punto d), i termini « entro il contingente tariffario annuo di 3 250 tonnellate per il 1981 e per il 1982 » vanno sostituiti dal seguente testo « entro il contingente tariffario annuo di 2 750 tonnellate » ;
3. nell'allegato II, il testo del punto q) è sostituito dal seguente testo :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
« q) ex 04.04 E I b) 2	Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, ed una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto pari o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 2 900 tonnellate. I quantitativi non importati di tale prodotto potrebbero essere sostituiti da quantità corrispondenti dei formaggi indicati al punto c), primo trattino, lettera b) »

4. nell'allegato II è aggiunto il seguente punto r) :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
« r) ex 04.04 E I b) 2	<p>"Jarlsberg", in forme intere standard, con crosta, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, e un tenore di sostanza secca, in peso, pari o superiore al 58 %, di una maturazione di almeno tre mesi, originario della Norvegia, entro un limite di un contingente tariffario annuo di :</p> <p>— 1 500 t per il 1983 — 1 600 t per il 1984 — 1 700 t per il 1985 »</p>

5. nell'allegato II, il termine « ex » deve essere inserito davanti a ciascuna sottovoce della tariffa doganale comune ivi indicata, dalla lettera a) alla lettera p).

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3043/82 DEL CONSIGLIO**

del 15 novembre 1982

**che proroga il dazio antidumping provvisorio sugli ingranditori fotografici originari della Polonia e dell'URSS**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1958/82<sup>(3)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sugli ingranditori fotografici originari della Polonia e dell'URSS;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato; che in particolare l'esportatore polacco desidera un nuovo esame della sua richiesta di aggiustamento per una differenza tra le caratteristiche fisiche degli ingranditori fotografici esportati dalla Polonia e il prodotto preso in esame per la determinazione del valore normale;

considerando che l'esportatore polacco interessato ha chiesto una proroga del dazio provvisorio e che

l'esportatore russo dopo aver preso conoscenza della dichiarazione d'intenzioni della Commissione non ha presentato obiezioni nei confronti della proroga del dazio provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio antidumping provvisorio sugli ingranditori fotografici originari della Polonia e dell'URSS, istituito dal regolamento (CEE) n. 1958/82, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisce misure definitive o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 20 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3044/82 DEL CONSIGLIO****del 15 novembre 1982****che proroga il dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1976/82<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2302/82<sup>(4)</sup>, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ed esportati da Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation ;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato ; che la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati il proposito di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi ; che tali esportatori che rappresentano una percentuale apprezzabile del commercio interessato non hanno presentato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I dazi provvisori antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ed esportati da Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation, istituiti dal regolamento (CEE) n. 1976/82, sono prorogati per un periodo di non oltre due mesi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisca provvedimenti definitivi o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 22 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

(3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 7.

(4) GU n. L 246 del 21. 8. 1982, pag. 5.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/82 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3247/81 relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1262/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3247/81<sup>(3)</sup> stabilisce le norme e le condizioni che disciplinano i conti annuali ai fini della determinazione delle spese che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per le misure d'intervento da parte degli organismi d'intervento;

considerando che per eventuali acquisti di prodotti che non sono ancora stati oggetto di tali operazioni d'intervento, ma previsti dalla regolamentazione che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, è opportuno completare le suddette norme e condizioni,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3247/81, è sostituito dal testo seguente:

« — il prezzo da contabilizzare è quello preso in considerazione, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/78, per il calcolo del valore dei quantitativi riportati all'inizio dell'esercizio; qualora tale prezzo non sia fissato per un prodotto, è preso in considerazione il prezzo d'acquisto medio, dopo eventuale detrazione del deprezzamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78, registrato dall'organismo d'intervento interessato dall'inizio dell'esercizio fino al momento del sinistro o del deterioramento o, mancando questa indicazione, fino alla data della loro costatazione. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

<sup>(1)</sup> GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/82 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	96,58
10.01 B II	Frumento duro	147,53 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	102,15 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	111,99
10.04	Avena	76,71
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	101,33 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	95,56 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	149,00
11.01 B	Farine di segala	156,82
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	241,91
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	160,04

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3047/82 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1982

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82 <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,10	1,10	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	3,31
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3048/82 DELLA COMMISSIONE**

del 17 novembre 1982

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2371/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2994/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2371/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 315 dell'11. 11. 1982, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(1)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	124,37	58,58
	2. a grani lunghi	165,75	79,27
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	155,46	74,13
	2. a grani lunghi	207,19	99,99
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	249,41	112,78
	2. a grani lunghi	403,74	189,98
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	265,62	120,46	
2. a grani lunghi	432,81	204,05	
III. Rotture	57,02	25,51	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3049/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1982**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le**  
**rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,  
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune  
del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto  
di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo  
13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati  
dal regolamento (CEE) n. 2372/82 <sup>(3)</sup>, modificato da  
ultimo dal regolamento (CEE) n. 2995/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi  
da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al  
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in  
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso  
sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre  
1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 315 dell'11. 11. 1982, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3050/82 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1982

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3523/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 26.



## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
1.1	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 392	252,11	72,92	202,61	21,15	40 794	80,43	16,98
1.2	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4 487	810,82	231,05	652,58	67,89	132 609	251,26	54,02
1.3	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà «Phaseolus»	4 060	733,72	209,08	590,53	61,43	120 000	227,36	48,89
1.4	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	473	85,66	24,78	68,85	7,18	13 862	27,33	5,77
1.5	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 457	986,00	280,97	793,57	82,56	161 260	305,54	65,70
1.6	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, altre che Barbatelle mangerecce	504	91,08	25,95	73,30	7,62	14 896	28,22	6,06
1.7	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	9 807	1 772,13	505,00	1 426,29	148,39	289 831	549,15	118,08
1.8	07.01-71	07.01 K	Asparagi	18 195	3 287,69	936,88	2 646,07	275,29	537 699	1 018,79	219,06
1.9	07.01-73	07.01 L	Carciofi	3 358	606,82	172,92	488,40	50,81	99 245	188,04	40,43
1.10	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	2 626	474,65	135,26	382,01	39,74	77 628	147,08	31,62
1.11	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 009	363,06	103,46	292,20	30,40	59 378	112,50	24,19
1.12	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 775	501,53	142,92	403,65	41,99	82 026	155,41	33,41
1.13	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	3 466	626,40	178,50	504,15	52,45	102 448	194,11	41,73
1.14	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	1 685	304,54	86,78	245,10	25,50	49 807	94,37	20,29
1.15	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	937	169,52	49,12	136,09	14,27	27 634	54,21	11,46
2.1	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 643	296,88	84,60	238,94	24,86	48 555	92,00	19,78
2.2	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 636	657,02	187,23	528,80	55,01	107 455	203,60	43,77
2.3	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	5 753	1 039,48	296,22	836,62	87,04	170 007	322,11	69,26
2.4	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	9 070	1 638,97	467,05	1 319,11	137,24	268 052	507,88	109,20
2.5		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.5.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— Sanguigne e semi-sanguigne	2 294	414,85	120,20	333,05	34,93	67 623	132,66	28,04
2.5.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 862	336,60	95,92	270,91	28,18	55 050	104,30	22,42
2.5.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1 479	271,14	76,04	215,29	22,39	43 384	82,99	17,72
2.6		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi :								
2.6.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	1 974	356,71	101,65	287,09	29,86	58 340	110,53	23,76
2.6.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 395	253,38	72,96	202,89	21,20	40 696	80,30	17,02
2.6.3	08.02-32		— Clementine	1 974	356,78	101,67	287,15	29,87	58 352	110,56	23,77
2.6.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	3 007	545,60	155,25	438,31	45,61	88 825	168,57	36,11

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
2.7	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 900	343,31	97,83	276,31	28,74	56 149	106,38	22,87
2.8		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o grape- fruits, freschi :								
2.8.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 975	356,90	101,70	287,25	29,88	58 371	110,59	23,78
2.8.2	ex 08.02-70		— rosei	2 442	441,26	125,74	355,15	36,94	72 169	136,74	29,40
2.9	08.04-11   08.04-19   08.04-23 }	08.04 A I	Uve da tavola	2 632	475,59	135,52	382,77	39,82	77 782	147,37	31,69
2.10	08.06-13   08.06-15   08.06-17 }	08.06 A II	Mele	1 944	351,37	100,13	282,80	29,42	57 467	108,88	23,41
2.11	08.06-33   08.06-35   08.06-37   08.06-38 }	08.06 B II	Pere	1 235	223,14	63,59	179,59	18,68	36 495	69,14	14,86
2.12	08.07-10	08.07 A	Albicocche	961	174,59	49,99	139,70	14,51	28 149	54,95	11,68
2.13	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	5 742	1 052,76	295,27	835,93	86,94	168 449	322,22	68,82
2.14	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	4 938	896,67	258,22	718,00	75,02	144 020	284,17	60,25
2.15	08.07-51   08.07-55 }	08.07 C	Ciliegie	4 191	758,00	219,63	608,53	63,82	123 559	242,40	51,24
2.16	08.07-71   08.07-75 }	08.07 D	Prugne	830	149,99	42,74	120,72	12,55	24 531	46,48	9,99
2.17	08.08-11   08.08-15 }	08.08 A	Fragole	23 959	4 329,12	1 233,66	3 484,26	362,50	708 023	1 341,51	288,46
2.18	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	740	135,73	38,07	107,77	11,20	21 718	41,54	8,87
2.19	08.09-19	ex 08.09	Meloni	2 257	407,90	116,23	328,29	34,15	66 712	126,40	27,17
2.20	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	14 392	2 600,43	741,04	2 092,94	217,74	425 299	805,83	173,27

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3051/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1982

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento tedesco, danese e irlandese dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:
  - 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1982;
  - 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982;
  - 800 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° luglio 1982;
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 del 10 gennaio 1983.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3052/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1982

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2529/82<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77<sup>(5)</sup>, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(6)</sup> per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio<sup>(7)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione<sup>(8)</sup> ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che,

onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Durante il periodo dal 22 novembre 1982 al 7 gennaio 1983 si procede alla vendita di circa:

- 2 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° luglio 1982;
- 2 200 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982;
- 2 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° luglio 1982;
- 250 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° gennaio 1982.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 269 del 18. 9. 1982, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I

Salgspriser i ECU/ton<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Τιμές  
πώλησεως έκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Selling prices expressed in ECU per  
tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Prezzi di vendita espressi in  
ECU per tonnellata<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>)

1. DANMARK	<i>Ungtyre</i> <i>1. kvalitet</i>	<i>Tyre</i> <i>prima</i>	<i>Stude</i> <i>1. kvalitet</i>
Filet	5 300	3 420	4 375
Udbenede forfjerdinger	2 925	2 825	2 685
Slag og bryst	2 395	2 330	2 110
2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	<i>Bullen A</i>		<i>Ochsen A</i>
Filet	10 680		10 295
Roastbeef	6 235		6 410
Oberschalen	4 330		4 335
Unterschalen	4 340		4 315
Kugeln	4 210		4 280
Hüften	4 105		4 065
Kniekehlfleisch	3 330		3 330
Hessen	2 915		2 915
Dünnung	2 355		1 990
3. IRELAND			<i>Steers 1, 2</i>
Fillets			10 525
Striploins			6 390
Insides			4 640
Outsides			4 470
Knuckles			4 020
Rumps			4 740
Cube rolls			4 815
Forequarters (excluding cube rolls)			2 940
Plates and flanks			2 110
Thin flanks			2 110
Briskets			2 525
Plates			2 110
Shanks			2 885
4. UNITED KINGDOM			<i>Steers</i>
Fillets			8 805
Striploins			5 995
Topsides			4 335
Silversides			4 160
Thick flanks			3 750
Rumps			4 430
Foreribs			3 690
Thin flanks			2 140
Flanks (plate)			2 155
Shins and shanks			2 995
Chuck			3 070
Thick rib			2 885
Clod and sticking			2 890
Briskets			2 605
Striploin flankedge			2 300
Hindquarter skirt			2 400

- (<sup>1</sup>) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (<sup>1</sup>) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (<sup>2</sup>) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX, II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις  
των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des  
organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de  
interventiebureaus**

- DANMARK :** Direktoratet for markedssordningerne  
EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
DK 1360 København K  
Tel. (01) 15 41 30, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (06 11) 156 40 App. 772/704, Telex : 04 11 56
- IRELAND :** Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 West Mall  
Reading RC1 7QW  
Berks.  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302
-



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3053/82 DELLA COMMISSIONE**

del 16 novembre 1982

**relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2769/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2792/82 <sup>(3)</sup>,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup> ; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/81 <sup>(6)</sup>, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2769/82 <sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio <sup>(9)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel terri-

torio di detto Stato ; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione <sup>(10)</sup> ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti ; che, onde evitare malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali ;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2769/82 della Commissione dovrebbe essere abrogato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Tra il 22 novembre 1982 ed il 7 gennaio 1983 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine :

- circa 300 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1982 ;
- circa 3 600 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° agosto 1982 ;
- circa 70 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1982 ;
- circa 2 500 tonnellate di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° agosto 1982 ;
- circa 1 500 tonnellate di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° agosto 1982 ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 126 del 12. 5. 1981, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 292 del 16. 10. 1982, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

- circa 3 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° febbraio 1982;
  - circa 2 000 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° luglio 1982;
  - circa 200 tonnellate di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1982.
2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.
  3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.
  4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.
  5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.
  6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:
  - a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dall'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi di prodotti acquistati e trasformati.

#### Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 50 ECU/100 kg per le carni non disossate;
- 50 ECU/100 kg per le carni disossate.

#### Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2769/82 è abrogato.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

## BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)	Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμή πώλησεως (ECU/100 γρ) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1)
<b>a) Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — 'Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2)</b>			
France	Caisse • B • (caparaçon avec flanchet) Boule de macreuse	2 0,75	185,00 295,00
Ireland	— From steers 1 and 2: Forequarters (excluding cube rolls) Plates and flanks Briskets Thin flanks Plates Shins	600 600 200 250 270 80	264,60 189,90 227,00 189,90 189,90 264,15
United Kingdom	— From steers and heifers: Thin flanks Flanks (plate) Thick rib Chucks Clod and stickings Striploin flankedge	89 28 24 23 26 4	194,00 194,00 257,00 276,00 260,00 207,00
<b>b) Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been</b>			
Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, Fleisch- und Knochendünnung bleiben am Vorderviertel, stammend von: Bullen	3 595	184,50
Ireland	— Forequarters, straight cut at 10th rib from: Steers 1 and 2 — Forequarters, cut at fifth rib, with flank included in the forequarter from: Steers 1 and 2 — Hindquarters, straight cut at third rib from: Steers 1 and 2	29 46 1,5	184,50 173,70 234,90
Italia	— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai: Vitelloni 1	2 500	175,50
United Kingdom	A. Great Britain — Forequarters, straight cut at 10th rib, from: Steers M, H — Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from: Steers M, H	350 350	161,10 152,10
B. Northern Ireland	— Forequarters, straight cut at 10th rib, from: Steers L/M, L/H, T — Forequarters cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from: Steers L/M, L/H, T	500 300	161,10 152,10
France	— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des: Jeunes bovins U, R et O ou/et bœufs U, R et O	300	175,00

- (<sup>1</sup>) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (<sup>1</sup>) Σε περίπτωση που ή αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (<sup>2</sup>) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

*BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II*

**Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις  
των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des  
organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de  
interventiebureaus**

- FRANCE :** ONIBEV  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
Tél. 538 84 00  
Télex 260643
- BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (06 11) 1 56 40 App. 772/702, Telex 04 11 56
- IRELAND :** Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Roma, via Palestro 81  
Tel. 49 57 283 — 49 59 261  
Telex 64 003
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 West Mall  
Reading RC1 7QW  
Berks.  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3054/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1982

**relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento francese ed irlandese dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi;

considerando che occorre mettere in vendita tali carni a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione <sup>(2)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, possa essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione <sup>(4)</sup> ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita dei prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione di un importo sufficientemente elevato, al fine di garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2534/82 della Commissione <sup>(5)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa :
  - a) 340 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e prese in consegna prima del 1° febbraio 1982;
  - b) 1 000 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e prese in consegna prima del 1° settembre 1982.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

2. Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

L'importo della cauzione prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 260 ECU/100 kg.

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 2534/82 è abrogato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1982.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 271 del 21. 9. 1982, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE

Salgspriser i ECU/ton<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Τιμές πωλήσεως έκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Selling prices expressed in ECU per tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Prix de vente exprimés en Écus par tonne<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>) — Verkooprijzen uitgedrukt in Ecu per ton<sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>)

## 1. FRANCE

Filet	7 160
Faux filet	3 945
Tendé de tranche	3 400
Semelle	3 125
Tranche grasse	3 420
Rumsteak	3 200
Bavette	3 200
Entrecôte	3 510
Jarret	1 200

## 2. IRELAND

Fillets	7 960
Striploins	4 400
Insides	3 670
Outsides	3 620
Knuckles	3 520
Rumps	3 700
Cube rolls	4 110
Shins and Shanks	1 300
Shanks	1 300
Shins	1 300

- (<sup>1</sup>) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (<sup>1</sup>) Σε περίπτωση που ή αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (<sup>1</sup>) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (<sup>2</sup>) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Il prezzo si intende netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (<sup>2</sup>) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3055/82 DELLA COMMISSIONE****del 16 novembre 1982****che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 984/81 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2722/82<sup>(3)</sup>, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° luglio 1982; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa

l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° settembre 1982;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 1° luglio 1982, che figura all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 984/81, è sostituita dalla data del 1° settembre 1982.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 19. 10. 1982, pag. 6.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3056/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1982

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2847/82<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3004/82<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 novembre 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(9)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82<sup>(11)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2847/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 299 del 27. 10. 1982, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU n. L 315 dell'11. 11. 1982, pag. 19.<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F (?)	64,24	61,22
11.02 A VI (?)	64,24	61,22
11.02 E II d) 1 (?)	109,99	103,95
11.02 F VI (?)	64,24	61,22
11.08 A II	83,77	52,94

e tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A siderano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1982**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3036/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 del 17. 11. 1982, pag. 8.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	39,84
	B. Zuccheri greggi	35,68 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1982

che modifica la decisione 82/251/CEE, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica democratica tedesca

(82/762/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che, sulla base delle informazioni pervenute ai servizi della Commissione a proposito di un'epizoozia di afta manifestatasi nella Repubblica democratica tedesca, la Commissione ha adottato il 31 marzo 1982 la decisione 82/251/CEE <sup>(3)</sup>, vietando l'importazione degli animali vivi della specie bovina e suina e di carni fresche della specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla Repubblica democratica tedesca;

considerando che la Commissione è stata informata dalla Repubblica democratica tedesca del fatto che l'epizoozia è stata confinata in certe regioni e viene tenuta sotto controllo mediante vaccinazioni ed altre misure; che tutte le misure a livello nazionale sono state revocate il 30 giugno 1982, salvo il fatto che nelle regioni colpite l'esportazione di animali o la loro macellazione in vista dell'esportazione resteranno vietate finché siano trascorsi sei mesi dall'ultimo caso di malattia; che nella regione di Rostock sono stati denunciati altri due casi, verificatisi l'8 e il 14 settembre 1982;

considerando che la situazione nella Repubblica democratica tedesca è tale da rendere necessaria la modifica della decisione 82/251/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 82/251/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'importazione degli animali vivi della specie bovina e suina e di carni fresche della specie bovina, suina, ovina e caprina in provenienza dalla regione di Rostock e dal distretto d'Anklam della regione di Neubrandenburg (Repubblica democratica tedesca) ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 23. 4. 1982, pag. 25.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1982

recante approvazione del programma quadro concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/763/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che in data 14 maggio 1982 il governo italiano ha modificato il programma quadro concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto programma include le indicazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento che dimostrano che gli obiettivi del suddetto regolamento possono essere realizzati;

considerando che l'approvazione del programma quadro non pregiudica le decisioni che saranno adottate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'approvazione dei programmi regionali, in particolare per quanto concerne i criteri di priorità e le condizioni per la concessione di aiuti da stabilire in tali programmi regionali;

considerando che il comitato del FEOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma quadro concernente lo sviluppo della produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal governo italiano il 14 maggio 1982 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81, è approvato.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1982

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1982, nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(82/764/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative:

- principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, del 29 aprile 1982;
- principi per l'incentivazione di aziende agricole nelle zone di agricoltura di montagna e in talune zone svantaggiate, del 29 aprile 1982;
- principi per la concessione di aiuti di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, del 24 aprile 1982;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità

dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Länder e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1982:

## SCHLESWIG-HOLSTEIN

- direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario), del 29 giugno 1978;
- direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 17 aprile 1978 e del 20 febbraio 1981;
- direttive per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 2 aprile 1981;
- direttive concernenti le sovvenzioni intese a garantire agli imprenditori agricoli i mezzi di sussistenza necessari (parte I), del 20 gennaio 1982;
- direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 19 giugno 1980;

## BASSA SASSONIA

- direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979;
- direttive per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali, del 1° maggio 1982;
- direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia — programma di investimenti gradualmente — nel testo del 19 febbraio 1977;
- direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola, nel testo del 2 agosto 1976;
- direttive dell'8 gennaio 1982 per l'incentivazione della ristrutturazione della produzione frutticola nella Bassa Elba;
- direttive del 1982 concernenti i crediti per l'insediamento a fini orticoli di Papenburg;

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

## ASSIA

- direttive per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975;
- direttive per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari, del 21 dicembre 1972;
- direttive per l'incentivazione dell'installazione di giovani agricoltori, del 4 agosto 1979;
- direttive per l'incentivazione di attività agricole o di conservazione dell'ambiente naturale esercitate a titolo secondario e occasionale del 31 marzo 1980, nel testo del 13 febbraio 1981;

## RENANIA-PALATINATO

- decreto per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, del 20 maggio 1981;

## BADEN-WÜRTTEMBERG

- direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 1° gennaio 1977;
- direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili nei villaggi e di assistenti aziendali, finanziata mediante stanziamenti del Land, dell'8 aprile 1980;
- direttive del 19 aprile 1974 relative a misure complementari per l'incentivazione di misure edilizie in aziende agricole in grado di svilupparsi, nel testo del 29 maggio 1981;
- direttive del 29 maggio 1981 per i crediti agricoli del Land;
- direttive del 10 maggio 1982 relative all'incentivazione di misure agricole per la presentazione di superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino);
- direttive del 28 marzo 1978, dell'11 agosto 1978, del 29 maggio 1981, del 7 agosto 1981 e del 5 ottobre 1981 relative al programma di preservazione e di sviluppo regionale delle aziende (investimenti aziendali);
- direttive del 2 agosto 1974 relative agli aiuti per l'installazione e la situazione di pascoli su superfici che diversamente non potrebbero essere utilizzate;
- direttive del 29 maggio 1981 relative alla promozione dell'accessibilità delle aziende agricole;
- direttive del 20 ottobre 1981 concernente gli aiuti, fra l'altro, per l'ammodernamento di vigneti;

## SAAR

- decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura del 5 giugno 1973;

- direttive del 1° settembre 1972 relative alla concessione di contributi in conto interessi per la promozione dell'agricoltura;

## BAVIERA

- decreto del 7 novembre 1976 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario);
- decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali, dell'8 novembre 1976;
- direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi, del 29 marzo 1978 nel testo del 13 agosto 1979;
- direttive del 9 febbraio 1982 per i crediti agricoli del Land;
- direttive relative al piano bavarese del 9 luglio 1980 a favore degli alpeggi e dell'agricoltura di mezza montagna;

considerando che i testi vigenti nel 1981 delle suddette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative costituiscono oggetto della decisione 82/252/CEE della Commissione (1);

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari ed amministrative notificate con le predette direttive e in rapporto agli obiettivi delle stesse e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1981;

considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono conformi alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

(1) GU n. L 110 del 23. 4. 1982, pag. 23.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1982 delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1508/82

(82/765/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1508/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 28 ottobre 1982, a 81,43 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1508/82.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1509/82

(82/766/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1509/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 28 ottobre 1982, a 81,43 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1509/82.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 13.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento duro nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1960/82

(82/767/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1960/82 della Commissione<sup>(4)</sup> è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento duro è fissata, in base alle offerte presentate per il 28 ottobre 1982, a 135,00 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro di cui al regolamento (CEE) n. 1960/82.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 38.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1520/82

(82/768/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1520/82 della Commissione<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78<sup>(6)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto

induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 28 ottobre 1982, a 76,01 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 1520/82.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 16. 6. 1982, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

relativa alla fissazione della restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi in relazione alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2416/82

(82/769/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2416/82 della Commissione<sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80<sup>(5)</sup>, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in

questione determina la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi in conformità della gara per le esportazioni di riso indetta dal regolamento (CEE) n. 2416/82 è fissata, sulla base delle offerte presentate il 28 ottobre 1982, a 193,17 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 258 del 4. 9. 1982, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1982

che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81

(82/770/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e per il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/82<sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento indicano una gara permanente per un aiuto per il burro e per il burro concentrato;

considerando che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che per il burro e per il burro concentrato sia fissato un importo massimo dell'aiuto differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore di materie grasse del burro o che sia deciso di non dar

seguito alla gara; che l'importo della cauzione di trasformazione per il burro concentrato deve essere fissato tenendo conto dell'importo massimo dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della trentesima gara particolare, gli importi massimi dell'aiuto ai livelli sotto indicati e determinare in conseguenza, per il burro concentrato, la cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la trentesima gara particolare, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 ottobre 1982, gli importi massimi dell'aiuto e le cauzioni di trasformazione sono fissati come segue:

a) per il burro:

Destinazione del burro [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Tenore di materie grasse del burro	(ECU/100 kg di burro)
		Importo massimo dell'aiuto
Formula A	Uguale o superiore a 82 %	175,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	170,70
Formula B	Uguale o superiore a 82 %	110,00
	Uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	107,30

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 5.

b) *per il burro concentrato:*

*(ECU/100 kg di burro concentrato puro)*

Destinazione del burro concentrato [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79]	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Formula A e/o C	230,50	253,00
Formula B	151,00	166,00

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1982.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

---



## LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60      FB 800      LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
L-2985 Luxembourg

Sommario (segue)

82/767/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento duro nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1960/82 . . . . . 42

82/768/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1520/82 43

82/769/CEE :

Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1982, relativa alla fissazione della restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi in relazione alla gara indetta dal regolamento (CEE) n. 2416/82 . . . . . 44

82/770/CEE :

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1982, che fissa gli importi massimi degli aiuti per il burro e per il burro concentrato per la trentesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1932/81 . 45